



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.23094/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche all’articolo 1, comma 8 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2” Reg. Gen. n. 96

Ad iniziativa del Consigliere Nicola Caputo.
Depositata il 7 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- V Commissione Consiliare per l’esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **2 0 OTT 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Modifiche all’articolo 1, comma 8 della legge regionale 21 gennaio
2010, n. 2”*

Ad iniziativa del Consigliere Caputo

(Registro Generale numero 96)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La modifica al comma 8 dell'articolo 1 della Legge Regionale 21.01.2010 n.2 si è resa necessaria visto che le sedi sopresse erano già state individuate nelle piante organiche delle farmacie e ritenute necessarie per offrire un corretto servizio all'utenza. Mantenendo la previsione dell'istituzione delle nuove sedi si otterrà un servizio più capillare per gli utenti.

La modifica al comma 8 dell'art 1 della Legge viene anche incontro agli interessi dei giovani laureati in Farmacia mettendo a disposizione di questi ultimi ulteriori opportunità di lavoro. Una espressa richiesta in tal senso è stata sollecitata inoltre, dagli Ordini Professionali della Campania.

~~capillare per gli utenti~~



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Modifica legislativa

1. Il comma 8 dell'articolo 1, della legge regionale 21/01/2010, n. 2 è così sostituito:

“8. Le farmacie di nuova istituzione od istituende da almeno due anni per le quali non sono state avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei Comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data odierna non sono ancora aperte, vengono inserite in pubblici concorsi”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e, a norma del vigente Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.